



data numero di protocollo
 Area legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici
 posizione

**Al Collegio dei Revisori dei Conti
 SEDE**

**IPOTESI DI ACCORDO SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
 A VALLE DELLA RICOGNIZIONE INTERNA EFFETTUATA IN ATENEO
 (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 300/1970)**

**RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
 AD IPOTESI DI ACCORDO SENZA ONERI**

Si ricorda che l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., prevede, tra l'altro, il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con le disposizioni derivanti delle norme di legge.

Per quanto sopra si trasmette l'ipotesi di accordo sui sistemi di videosorveglianza che ha avuto lo scopo di effettuare una ricognizione interna delle telecamere già installate nel tempo presso le diverse strutture dell'Ateneo (**allegato 1**).

L'ipotesi di accordo in parola fotografa, come sopra detto, la ricognizione, conclusasi in data 18.6.2021 (e confermata previa verifica con la Direzione Generale di Ateneo, in riscontro alla nota dirigenziale prot. n. 1575 del 15.3.2023), sui sistemi installati al fine di favorire la prevenzione di eventi dannosi quali furti, atti vandalici ed azioni lesive del patrimonio dell'Ateneo in genere, al fine di garantire la sicurezza del personale, degli studenti e di tutta l'utenza universitaria.

In merito al predetto accordo si effettua, nel seguito, un breve excursus delle norme legislative e regolamentari in materia:

- l'art. 4, comma 1, della Legge n. 300/1970 e s.m.i. testualmente dispone: *“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali [...]”*;
- l'art. 114 del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) conferma la disposizione di cui sopra;
- l'art. 88 del vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 dispone che *“gli Stati membri possono prevedere [...] norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di [...] salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente [...]”*;
- il provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.4.2010 detta disposizioni specifiche sull'utilizzo e la gestione di impianti;
- l'art. 25 del Regolamento di Ateneo in materia di Trattamento dei dati personali, emanato con Decreto Rettorale n. 1126 del 19.3.2021, dispone che *“prima di procedere all'installazione di un impianto di videosorveglianza o di una nuova telecamera, il Referente della struttura dovrà trasmettere alla Direzione Generale richiesta mediante l'apposito modello [...] completo di tutte le informazioni e i documenti necessari, per le opportune valutazioni e per la trasmissione alle OO.SS. di Ateneo” e che “non si procederà all'installazione delle telecamere di videosorveglianza se la procedura [...] non risulti completa o l'accordo sindacale non sia andato a buon fine [...]”*.

Per completezza di informazione si precisa, inoltre, che il Dirigente *pro tempore* dell'allora Ripartizione Affari Legali, Privacy e Gestione Documentale, nella sua qualità di Responsabile della Protezione dei Dati:

- trasmise tutta la documentazione acquisita dagli Uffici e dalle Strutture competenti, relativa agli impianti di videosorveglianza esistenti presso le Strutture/Complessi/Edifici elencati nell'allegato A, parte integrante dell'accordo sui sistemi di videosorveglianza in questione, nonché la specifica documentazione, consistente in 244 allegati, anch'essi parti integranti del predetto accordo, comprensiva delle planimetrie e degli screenshots delle visuali di ripresa di ciascuna telecamera;
- precisò, tra l'altro, che dall'analisi condotta su detta documentazione dall'Ufficio Privacy non emergono rischi di controllo a distanza dei lavoratori.

Sulla base degli elementi acquisiti l'Università ha formalizzato l'ipotesi di accordo in parola, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 4 della Legge n.300/1970 e s.m.i., dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dal provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.4.2010 e dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di trattamento dei dati personali, emanato con Decreto Rettorale n. 1126 del 19.3.2021.

L'ipotesi di accordo è stata sottoscritta in data 18.04.2023 e in relazione alla stessa è stata elaborata la presente relazione. La sua applicazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio dell'Università; pertanto, la presente relazione è stata elaborata in base agli schemi standard della sola relazione illustrativa da redigere a corredo di ogni contratto collettivo integrativo delle Pubbliche Amministrazioni diffusi dal MEF con circolare n. 25 del 19.7.2012, poiché non si procede alla stesura della relazione tecnico-finanziaria.

Per completezza d'informazione, si rende noto che:

- l'ipotesi in parola è stata trasmessa all'Ufficio Organi Collegiali perché il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 26 aprile p.v., autorizzi il Presidente della delegazione di parte datoriale alla sottoscrizione dell'accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19.4.2018 e dell'art. 8, comma 6, del CCNL Area Istruzione e Ricerca dell'8.7.2019;
- i 244 allegati, parte integrante dell'ipotesi in parola, sono raccolti in un unico file compresso che, a causa delle sue elevate dimensioni, è stato trasmesso in data 18.4.2023 attraverso la piattaforma Microsoft Teams al dott. Antonio Lipardi, per la condivisione con codesto Collegio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO 1 SCHEDA 1.1

ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE

Data di sottoscrizione		In data 18 aprile 2023 da parte della delegazione trattante di parte pubblica e delle OO.SS. CISL SCUOLA, CISL FSUR, Flc-CGIL, Federazione U.I.L. SCUOLA RUA, SNALS CONFESAL, A.N.P., Federazione Gilda Unams Dipartimento Università (FGU Gilda UNAMS), ANIEF e dalla RSU.	
Periodo temporale di vigenza		L'ipotesi di accordo regolamenta la gestione del sistema di videosorveglianza già installato presso l'Ateneo a valle della ricognizione interna effettuata in Ateneo.	
Composizione della delegazione trattante: Trattandosi di materia che ha impatto sia sul personale tecnico-amministrativo che sul personale dirigente sono state convocate per la contrattazione integrativa tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 6.12.2022, insieme alla RSU, e quelle firmatarie del CCNL Area Istruzione e Ricerca 8.7.2019.		Parte datoriale: Delegazione per il personale tecnico-amministrativo e delegazione per il personale dirigente, entrambe nominate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 75 del 29.09.2021, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dall'art. 42, comma 2 del citato CCNL 19.4.2018 e dagli artt. 8, comma 2, e 6, comma 4, del CCNL 08.07.2019 dell'Area Istruzione e Ricerca.	
		Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: OO.SS. CISL SCUOLA, CISL FSUR, Flc-CGIL, Federazione U.I.L. SCUOLA RUA, SNALS CONFESAL, Dirigentiscuola, A.N.P., Federazione Gilda Unams Dipartimento Università (FGU Gilda UNAMS), ANIEF - RSU	
		Organizzazioni sindacali firmatarie: OO.SS. CISL SCUOLA, CISL FSUR, Flc-CGIL, Federazione U.I.L. SCUOLA RUA, SNALS CONFESAL, A.N.P., Federazione Gilda Unams Dipartimento Università (FGU Gilda UNAMS), ANIEF - RSU	
Soggetti destinatari		Si applica al personale in servizio presso l'Ateneo e a chiunque altro fruisca dei locali dell'Ateneo a vario titolo.	
Materie trattate dal contratto integrativo		Impianti di videosorveglianza installati presso l'Ateneo con l'obiettivo esclusivo di impedire e/o disincentivare il compimento di atti criminosi e di rilevare eventuali accessi di persone non autorizzate all'interno dei locali e delle pertinenze della struttura.	
<p>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II</p> <p>AREA LEGALE, PRIVACY E TRATTAMENTI ACCESSORI E PENSIONISTICI</p> <p>PG/2023/0043853 del 18/04/2023</p> <p>Firmatari: Antonia NASIRI, Formica Gabriele</p>	Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	
	Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Allegazione della certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	Ai sensi dell'art 9 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, la presente relazione, unitamente all'accordo in esame, sarà accessibile mediante collegamento ipertestuale, pubblicato sul sito web di Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", alla banca dati dei contratti integrativi delle amministrazioni pubbliche disponibile sul sito ARAN.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento o comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria		Il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) di Ateneo per il triennio 2023/2025 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/03/2023 e pubblicato sul sito web di Ateneo il 31/3/2023.
Eventuali osservazioni			

2.2 Modulo 2 – Illustrazione dell'articolato del contratto

(attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie- risultati attesi – altre informazioni utili)

Così come già sopra indicato, per quanto riguarda l'illustrazione dell'ipotesi di accordo, si è inteso formalizzare un accordo in relazione al sistema di videosorveglianza già in essere presso l'Ateneo, con le caratteristiche descritte nelle premesse dell'atto medesimo, in linea con le indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nonché nel rispetto di quanto sancito dall'art. 4 della Legge n.300/1970 e s.m.i. e dal provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.4.2010.

L'accordo non comporta alcuna spesa.

L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione dell'accordo, che si limita esclusivamente, come già sopra illustrato, ad effettuare una ricognizione dei sistemi di videosorveglianza già in funzione presso l'Ateneo nelle Strutture/Complessi/Edifici dell'Ateneo (di cui all'allegato A) la cui documentazione, comprensiva delle planimetrie e degli screenshots delle visuali di ripresa di ciascuna telecamera, è parte integrante dell'accordo in parola.

Tali impianti di videosorveglianza sono stati installati con l'obiettivo esclusivo di impedire e/o disincentivare il compimento di atti criminosi e di rilevare eventuali accessi di persone non autorizzate all'interno dei locali e delle pertinenze della struttura.

L'art. 2 riporta i principi generali richiamati dall'accordo nel rispetto della normativa vigente in materia, precisando che le apparecchiature installate consentono un angolo di ripresa che inquadra esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio individuato dalle motivazioni citate nelle premesse dell'atto e dalle medesime può derivare soltanto in via del tutto accidentale o occasionale la possibilità di riprendere i lavoratori. L'articolo precisa i locali esclusi dalla possibilità di ripresa delle telecamere, dispone in merito al corretto utilizzo di immagini e dati raccolti che non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle stabilite nell'accordo medesimo e non possono essere diffusi o comunicati a terzi e ribadisce che l'attività di vigilanza tramite i sistemi di videosorveglianza e il trattamento dei relativi dati acquisiti devono avvenire in conformità alle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità.

L'art. 3 dispone in merito al periodo massimo di conservazione delle immagini, fissato in 7 giorni dalla loro rilevazione, decorsi i quali le immagini vengono cancellate in automatico.

L'art. 4 detta disposizioni in merito alla responsabilità, alla gestione operativa e alla sicurezza dei dati, individuando:

- il “*Referente del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività istituzionali di competenza*” di ciascuna delle Strutture/Complessi/Edifici, elencati nell'allegato A, nel Responsabile della struttura medesima, in virtù della specifica posizione organizzativa ricoperta, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali, emanato con decreto rettorale n. 1226 del 19.03.2021;
- i “*Responsabili dei trattamenti*” (a seguito di espressa nomina da parte dell'Ateneo ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 6 del sopracitato Regolamento) nelle imprese affidatarie, rispettivamente, del servizio di portierato, custodia e guardiania e del servizio di vigilanza svolti presso le Strutture/Complessi/Edifici indicati nell'allegato A, che trattano dati personali per conto dell'Università.

L'art. 5 detta disposizioni in materia di informativa agli utenti, segnatamente in relazione alla cartellonistica da predisporre e alle modalità di affissione della stessa.

L'articolo 6 sancisce che l'applicazione dell'accordo non comporta alcuna spesa a carico del bilancio dell'Università.

L'articolo 7 prevede, che non si procederà all'installazione delle telecamere di videosorveglianza se non si sia raggiunto l'accordo sindacale con le Organizzazioni Sindacali e con la RSU, comportando tale violazione un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del vigente Regolamento di Ateneo in materia di trattamento dei dati personali.

L'articolo 8 è una norma di rinvio, per quanto non previsto dall'accordo in parola, alla normativa sia europea sia nazionale in materia di protezione dei dati personali nonché al vigente Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati Personali.

Prevede, altresì, la necessità di effettuare, nell'ambito delle rispettive competenze delle parti firmatarie, un monitoraggio semestrale dell'applicazione dell'accordo.



* * * * *

Dal momento che per la contrattazione in oggetto non è prevista alcuna spesa, non si procede alla stesura della relazione tecnico-finanziaria.

**Il Dirigente dell'Area Legale, Privacy e Trattamenti
Accessori e Pensionistici**
(dott.ssa Gabriella FORMICA)

**Il Capo dell'Ufficio Relazioni Sindacali e
Trattamento accessorio**
(Antonia NASTRI)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
AREA LEGALE, PRIVACY E TRATTAMENTI ACCESSORI E PENSIONISTICI
PG/2023/0045853 del 18/04/2023
Firmatari: Antonia NASTRI, Formica Gabriella

